



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 74 del 30/05/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 6 maggio 2013, n. 25

Vetriere Meridionali SpA - Impianto di Castellana Grotte (BA) - Aggiornamento per modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e smi, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata con Determina Dirigenziale n. 425 del 27/07/2009 - impianto con codice attività IPPC 3.3 - Mod. 1.

L'anno 2013 addì 6 del mese di Maggio in Modugno (BA), presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

Il Dirigente dell'Ufficio
Inquinamento e Grandi impianti

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 «Codice in materia di protezione dei dati personali» in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato trasferito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determina del Direttore dell'Area organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti al Dr. Giuseppe Maestri;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 di «Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45»;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario Istruttore dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, Visto il D.Lgs. 152/06 e smi: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)»;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato «Decreto Interministeriale Tariffe»;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: «Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente" - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse»;

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: «Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3»;

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: «Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale»;
- l'articolo 35 della L.R. 19/2010 «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia»;
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 «Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali»;
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 «Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006».

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-bis «Autorizzazione Integrata Ambientale» disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi all'art. 29-nonies, comma 1 «Modifica degli impianti o variazione del gestore» stabilisce che «il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate»;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 «Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali» disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Vista la nota del Gestore, acquisita dal Settore Ecologia al prot. n. 8900 del 30/06/2010, con la quale lo stesso comunicava ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 59/2005 (allora ancora vigente) la modifica ritenuta dallo stesso Gestore "non sostanziale" finalizzata all'ammodernamento del forno 3, con la quale si precisava che «il forno 3 sarà utilizzato con la capacità produttiva, massima teorica annua, pari a 76.000 t/anno (D.D. 06/04/2066, n. 188) pari ad una media di 210 ton/g /Detern. Dir. IPPC/AIA 27/07/2009, n. 425)»;

Vista la nota del Dirigente dell'Ufficio Inquinamenti e Grandi Impianti prot. n. 11245 del 17/08/2010 con la quale si richiedeva al Gestore una dettagliata descrizione degli interventi previsti;

Vista la nota del Gestore, acquisita dal Servizio Regionale Rischio Industriale al prot. n. 4235 del 06/12/2012, con la quale lo stesso presentava istanza, ai sensi dell'art. 29 - decies comma 1 del D.Lgs. 152/06, per la valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale, relativa alla modifica del forno numero 3:

Vista la nota dell'Ufficio Regionale Inquinamento e Grandi Impianti prot. n. 633 dell'11/02/2013 nella quale si invitava il Gestore a ripresentare la documentazione in maniera conforme a quanto previsto dalla DGR Puglia n. 648/2011;

Vista la nota acquisita dal Servizio Regionale Rischio Industriale al prot. n. 879 del 21/02/2013, con la quale il Gestore ripresentava la documentazione progettuale, in maniera conforme a quanto previsto dalla citata DGR Puglia n. 648/2011, costituita da:

- Istanza;
- Calcolo Tariffa Istruttoria;
- Dichiarazione di Autenticità;
- Relazione Tecnica;
- Schede tecniche;
- Copia della determinazione di VIA (D.D. n. 299 del 14/12/2011)
- Elaborato con indicazione della parte di AIA soggetta ad aggiornamento.

Considerato che per la modifica di cui trattasi il Gestore ha ritenuto di presentare preventivamente istanza di verifica di assoggettabilità a procedura di VIA, rispetto alla quale è stata rilasciato, con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 299 del 14/12/2011 parere di non assoggettabilità alle procedure di VIA;

Considerato che:

- dalla D.D. n. 299/2011 (non assoggettabilità a VIA) risultano le seguenti potenzialità per il FORNO 3:

“capacità produttiva massima teorica” annua:

FORNO 3: 76.000 t/anno (attuale) - 76.000 t/anno (progetto)

“capacità produttiva massima effettiva” annua:

FORNO 3: 67.866 t/anno (attuale) - 71.000 t/anno (progetto)

ovvero, dividendo per 365 g/anno:

“capacità produttiva massima teorica”:

FORNO 3: 208 t/g (attuale) - 208 t/g (progetto)

“capacità produttiva massima effettiva”:

FORNO 3: 185 t/anno (attuale) - 195 t/g (progetto)

- dalla D.D. n. 425/2009 (AIA) risulta autorizzata la seguente “capacità produttiva”:

forno 3: 210 t/g

nella documentazione allegata alla domanda di AIA (culminata nel rilascio dell’AIA n. 425/2009) era descritta per il forno 3 una “potenzialità” nominale pari a 76.000 t/anno ed “effettiva” pari a 67.866 t/anno (cfr. “Nota di Precisazione” acquisita al prot. n. 769 del 22/01/2009, pag. 2 di 4)

considerato altresì che, nella domanda di modifica che con la presente si autorizza si richiede la medesima cosa già autorizzata nel provvedimento che ha escluso l’assoggettabilità a VIA, ovvero il passaggio, per il forno 3, da una capacità produttiva effettiva di 67.866 t/anno (ovvero 185 t/g) ad una di 71.000 t/anno (ovvero 195 t/g) entrambe minori di quella già autorizzata con AIA n. 425/2009 (di 210 t/g equivalenti a 76.650 t/anno) ed il cui incremento (10 t/g) è comunque inferiore alla soglia di legge (IPPC 3.3: 20 t/g)

considerato infine, che le modifiche proposte, lungi dal costituire un aggravio per le matrici ambientali, costituiscono invece un miglioramento dell’impianto, anche in linea con le BAT di settore e che non vi è alcun aumento nei parametri emissivi già autorizzati, si è stabilito che

la modifica risulta di carattere non sostanziale in quanto:

- modifiche o sostituzione di apparecchiature che non comportano aumento di potenzialità (al di sopra delle potenzialità già autorizzate) o modifica delle attività autorizzate.

Tenuto conto che l’esercizio dell’impianto “Vetriere Meridionali SpA” con sede legale ed impianto in Castellana Grotte (BA), è già autorizzato con Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Regionale IPPC/AIA n. 425 del 27 Luglio 2009.

Ritenuto di poter aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto dell’istanza sopra citata, tenendo conto dei provvedimenti già rilasciati e dalla normativa vigente, sulla base dell’istruttoria di cui sopra, il Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti propone l’adozione del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determina Dirigenziale n. 425 del 27/07/2009 dell'Ufficio IPPC/AIA e qualificare non sostanziali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGRP n. 648/2011, le seguenti modifiche:

- rifacimento del FORNO 3
- sostituzione della macchina 32 con una di ultima generazione;
- ammodernamento tecnologico della macchina 33;
- sostituzione del forno di ricottura linea 32 con uno di ultima generazione;
- sostituzione della linea di ispezione 31 e 32 con sistemi di ultima generazione.

di stabilire che:

- il presente provvedimento aggiorna, per modifica non sostanziale, l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determina Dirigenziale n. 425 del 27/07/2009 dell'Ufficio IPPC/AIA;
- sono fatte salve tutte le prescrizioni derivanti dalla Determina Dirigenziale n. 425 del 27/07/2009 del Servizio Rischio Industriale, in particolare le capacità produttive, da intendersi come "massime teoriche", pari a 205 t/g per il forno 1 e 210 t/g per il forno 3 ed i valori limite di emissione di cui al paragrafo 6.0 dell'Allegato "A" a tale Determinazione;
- il Gestore dovrà dare piena attuazione a tutte prescrizioni contenute nella Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 299/2011 (non assoggettabilità a VIA), che si intendono qui integralmente riportate;
- il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio delle modifiche in oggetto;
- per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 «Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali»;
- per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 «Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006», si provvederà a richiedere alla Vetriere Meridionali SpA il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli;
- l'autorizzazione di aggiornamento per modifica non sostanziale rilasciata ai sensi dell'art. 29 - octies del D.Lgs n. 152/06 e smi, ha termine finale di validità coincidente con quella di cui alla Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia - Servizio Rischio Industriale n. 425 del 27/07/2009.

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Vetriere Meridionali SpA - con impianto e sede legale in Castellana Grotte (BA), via Castellana 144, all'Arpa Puglia Dipartimento Provinciale di Bari, alla ASL territorialmente competente, e ai Servizi Regionali Gestione Rifiuti e Bonifiche ed Ecologia.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a. sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- b. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;

- c. sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- d. sarà pubblicata sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore
Pierfrancesco Palmisano

Il Dirigente d'Ufficio
Giuseppe Maestri
